



**Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI
DI PAGAMENTO APPLICABILI ALLE ENTRATE DI NATURA
TRIBUTARIA, EXTRA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 29/03/2019
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 21/04/2021
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 10/01/2023



**Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari**

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi.....	3
Art. 3 – Presupposti per l’ammissione al beneficio della rateizzazione.....	3
Art. 4 – Modalità di presentazione istanza di rateizzazione.....	4
Art. 5 – Modalità e criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione.....	5
Art. 6 – Interessi.....	6
Art. 7 – Decadenza dal beneficio della rateizzazione.....	6
Art. 8 – Dichiarazioni false e mendaci e decadenza dai benefici concessi.....	6
Art. 9 – Trattamento dei Dati Personalni.....	6
Art. 10 – Norme in contrasto.....	7



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei debiti di natura tributarie, extra tributarie e patrimoniali.
2. Esso disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale, per i quali sia già stata avviata la fase delle riscossione accertativa o coattiva, attraverso:
 - a) avvisi di accertamento, anche relativi a più annualità;
 - b) avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) della Legge 160/2019;
 - c) ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria del contribuente.
2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà qualsiasi fattispecie che comporta una diminuzione, seppur momentanea, reddituale e/o finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero in elementi esclusivamente soggettivi. Pertanto, riveste importanza fondamentale la motivazione per la quale si avanza istanza di accesso al beneficio della rateizzazione.

Art. 3 – Presupposti per l'ammissione al beneficio della rateizzazione

In presenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, l'ammissione al beneficio della rateizzazione è subordinata a:

1. presentazione di istanza all'ufficio competente, secondo le modalità riportate nell'articolo 4 del presente Regolamento;
2. regolare e corretto adempimento di ulteriori rateizzazioni già in essere, seppure riferite a tipologie di entrata diverse da quelle a cui si riferisce l'istanza di rateizzazione avanzata;
3. presentazione di istanza di rateizzazione riferita ad una medesima tipologia di entrata e, per ciascuna di esse, alla medesima tipologia di provvedimento da rateizzare. Pertanto, in presenza di pendenze riferite a differenti tipologie di entrata è necessario presentare istanza di rateizzazione per ciascuna entrata e per ciascuna tipologia di provvedimento;
4. mancato avvio di procedure esecutive per il recupero del credito oggetto di istanza di rateizzazione.



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

Art. 4 – Modalità di presentazione istanza di rateizzazione

L’istanza di ammissione al beneficio di rateizzazione, come previsto dai precedenti artt. 2 e 3 del presente Regolamento, deve essere adeguatamente motivata e corredata da idonea documentazione comprovante la richiamata situazione di difficoltà economica/finanziaria. La citata documentazione a corredo, può essere prodotta su iniziativa del contribuente e/o su richiesta dell’ufficio competente.

Per le rateizzazioni superiori alle 36 rate, a fronte di richiesta da parte dell’ufficio, il contribuente si impegna al riconoscimento del debito residuo, con cadenza annuale.

La mancata esibizione della documentazione richiesta, entro il termine definito dall’ufficio competente, comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.

In ogni caso, all’istanza di rateizzazione deve essere allegato quanto indicato nella tabella seguente:

Persone Fisiche	Ditte Individuali	Altri Soggetti
<ul style="list-style-type: none">➤ Dilazioni di pagamento non eccedenti le 36 rate mensili ovvero per importi fino ad € 20.000,00: concessione SENZA necessità di presentare alcuna documentazione.➤ Dilazioni di pagamento eccedenti le 36 rate mensili ovvero per importi uguali o superiori ad € 20.000,01: Dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, prodotta secondo quanto di seguito dettagliato con un valore inferiore ad € 30.000,00	<ul style="list-style-type: none">➤ Dilazioni di pagamento non eccedenti le 36 rate mensili ovvero per importi fino ad € 20.000,00: concessione SENZA necessità di presentare alcuna documentazione.➤ Dilazioni di pagamento eccedenti le 36 rate mensili ovvero per importi uguali o superiori ad € 20.000,01: Dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, prodotta secondo quanto di seguito dettagliato con un valore inferiore ad € 30.000,00	<ul style="list-style-type: none">➤ Dilazioni di pagamento non eccedenti le 36 rate mensili ovvero per importi fino ad € 20.000,00: concessione SENZA necessità di presentare alcuna documentazione.➤ Dilazioni di pagamento eccedenti le 36 rate mensili ovvero per importi uguali o superiori ad € 20.000,01: attestazione di parametri* (Indice di liquidità ed Indice alfa), da parte di professionista (ragioniere, dottore commercialista, revisori dei conti)

(*) **parametri:**

Indice di liquidità: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita/passivo corrente).

Il valore di riferimento deve essere inferiore a 1.

Indice alfa: (importo del debito complessivo, comprensivo degli interessi, spese dovute/totale valore ricavi e proventi) x 100.

Il valore di riferimento deve essere superiore a 10.

L’istanza in esame, deve essere obbligatoriamente prodotta secondo le modalità e la modulistica previste dall’ufficio competente.



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

Art. 5 – Modalità e criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Valutata l’istanza di rateizzazione di cui al precedente articolo 4 e verificata la motivazione in essa riportata, l’ufficio competente produce motivato provvedimento di accoglimento o rigetto sottoscritto dal competente Funzionario Responsabile dell’entrata.

Il Provvedimento di accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio di rateizzazione, come su richiamato, contempla il relativo piano di rientro elaborato dall’ufficio competente nel rispetto dei seguenti criteri:

1. l’ammontare di ciascuna rata non può risultare inferiore ad €100,00;
2. eccezion fatta per la prima o l’ultima rata, per le restanti rate viene definito un importo costante;
3. le rate devono avere obbligatoriamente scadenza mensile, nel rispetto del giorno indicato dal richiedente nell’istanza di rateizzazione;
4. la durata della rateizzazione è definita **innanzitutto** in funzione della tipologia di provvedimenti oggetto dell’istanza e, in **secondo luogo**, nel rispetto degli scaglioni di ammontare complessivo dovuto, riportati nel successivo punto 5 del presente articolo. Pertanto, nella determinazione della dilazione massima accordabile, occorre in primo luogo verificare le tipologie di provvedimenti da rateizzare, come di seguito dettagliato:
 - a. avvisi di accertamento non esecutivo. La dilazione di pagamento potrà essere accordata secondo un piano di rientro definito nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 5 del presente articolo e comunque per una durata massima di mesi 24 dalla data in cui il provvedimento, oggetto di rateizzazione, è divenuto definitivo. Nel caso di istanza di rateizzazione riferita a provvedimenti riguardanti annualità differenti, notificati e divenuti definitivi in date diverse, la determinazione della dilazione massima accordabile sarà riferita alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento più remoto.
 - b. avvisi di accertamento esecutivi (*art. 1, comma 792, lett. a) della Legge 160/2019*). La dilazione di pagamento potrà essere accordata secondo un piano di rientro definito nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 5 del presente articolo
 - c. ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge. La definizione della dilazione massima accordabile per tali provvedimenti deve rispettare esclusivamente quanto riportato al successivo punto 5 del presente articolo.
5. Verificato quanto dettagliato al precedente punto 4 del presente articolo e nel rispetto di quanto definito nel presente Regolamento, la dilazione di pagamento potrà essere accordata nei limiti riportati nella tabella riportata di seguito:



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

SCAGLIONI	Importo Rateizzato in Euro		RATE MENSILI
	Minimo	Massimo	
	100,01	500,00	
	500,01	3.000,00	
	3.000,01	6.000,00	
	6.000,01	20.000,00	
	20.000,01	40.000,00	
	40.000,01	70.000,00	
	70.000,01		
Numero Rate			
Minimo		Massimo	
4		12	
5		24	
13		36	
25		72	
37		90	
73		120	
91			

In ogni caso è prevista la possibilità di estinzione anticipata della rateizzazione, previa presentazione di formale richiesta all’ufficio competente che provvederà a determinare il capitale residuo, decurtando l’ammontare residuo degli interessi da rateizzazione.

Art. 6 – Interessi

Sulle somme, il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi come previsto dall’art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Porto Torres, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/03/1999 *ss.mm.ii.*

Art. 7 – Decadenza dal beneficio della rateizzazione

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.

Nel caso richiamato al precedente capoverso, l’ufficio competente emette motivato provvedimento di revoca della rateizzazione sottoscritto dal competente Funzionario Responsabile dell’entrata.

Art. 8 – Dichiarazioni false e mendaci e decadenza dai benefici concessi

Ai fini del presente Regolamento in materia di autocertificazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e *ss.mm.ii.* la cui violazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste.

Pertanto, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, l’ufficio competente si riserva di emanare provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l’accertamento sia avvenuto nel suo corso.

Art. 9 – Trattamento dei Dati Personalni

Il Comune di Porto Torres, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, decreto di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

Consiglio del 27 aprile 2016), qui integralmente richiamato, assicura il rispetto delle disposizioni in esso indicate, anche con riferimento alle misure di sicurezza.

Il Comune di Porto Torres dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte delle strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti scaturenti dal presente Regolamento e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi. Il Comune di Porto Torres si impegna ad assicurare che i dati saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il Comune nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, decreto di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Art. 10 – Norme in contrasto

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto ed interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.
2. Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo, ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del DPR 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.